



# PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.400 fax 031.230.383

Ref.: dott. Alberto Mortera  
e-mail: [infoacque@provincia.como.it](mailto:infoacque@provincia.como.it)

Protocollo n° 9230

Riferimento ID n. 1

F. 16.01.3/2013

Como, 3 marzo 2015

**Oggetto: Assoggettabilità al Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006, in materia di acque di prima pioggia, delle Aziende di fabbricazione mobili o articoli in legno e utilizzatrici della polvere derivante dalle lavorazioni per il recupero energetico.**

PEC

**Regione Lombardia  
D.G. Direzione Generale Ambiente -  
Pianificazione tutela e riqualificazione  
delle risorse idriche**

**c.a. dott.ssa Iacone**

**ARPA Lombardia – Milano**

**c.a. dott.ssa Porro**

**ARPA Lombardia – Dipartimento di Como**

**c.a. dott.ssa Brambilla**

**e p.c. Ufficio d'Ambito di Como**

**LORO SEDI**

In accordo con l'Ufficio d'Ambito di Como, si trasmette una relazione sintetica in merito alle modalità procedurali adottate da questa Provincia in materia di applicazione del Regolamento regionale n. 4/2006 per le attività specificate in oggetto.

Sono fatte salve, ovviamente, successive e diverse disposizioni tecnico/normative approvate dagli Enti sovraordinati.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

AM

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



## **Assoggettabilità al Regolamento regionale n. 4 del 24/03/2006, in materia di acque di prima pioggia, delle Aziende di fabbricazione mobili o articoli in legno e utilizzatrici della polvere derivante dalle lavorazioni per il recupero energetico**

### **Premessa**

Con la presente nota si intendono fornire chiarimenti in merito all'assoggettabilità al Regolamento regionale n. 4 del 24/03/2006 (scarichi acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne), delle Aziende che effettuano la lavorazione del legno e le operazioni di messa in riserva e/o recupero energetico della polvere di legno e che risultano, di conseguenza, soggette a comunicazione ex art 216 del D.Lgs. 152/2006, oppure nei casi di esclusione dalle procedure semplificate, all'autorizzazione ex art. 208 del medesimo Decreto legislativo.

### **Quadro tecnico**

In generale il legno in ingresso al processo produttivo viene sottoposto a operazioni di taglio, foratura, fresatura, sagomatura, per la realizzazione di prodotti semilavorati e/o finiti. I prodotti semilavorati in legno vengono poi levigati, scolpiti, verniciati ed assemblati. (il ciclo descritto è puramente indicativo).

I trucioli e il particolato di legno che vengono prodotti da tali lavorazioni vengono rimossi automaticamente mediante impianto di aspirazione e convogliati al silo destinato alla messa in riserva.

Il luogo di messa in riserva è costituito da silos a perfetta tenuta ubicati all'esterno dell'area di produzione, generalmente dotati di sottostazioni per il filtraggio delle polveri.

Il rifiuto stoccato nel silo di messa in riserva viene trasferito in automatico senza possibilità di contatto con l'ambiente esterno, all'impianto per il recupero energetico, costituito da una caldaia di potenza al focolare superiore a 1,00 MW.

In caso di eccesso di produzione rispetto alla capacità massima del silo, lo stesso è dotato di apposito sistema di trasferimento degli scarti di legno in un cassone completamente sigillato, al fine di poterli conferire a terze aziende autorizzate al recupero/smaltimento degli stessi. Tale sistema permette di raccogliere e stoccare i trucioli destinati allo smaltimento con un sistema pneumatico a ciclo chiuso.

Altri rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione sono scarti di legno grossolani, che non vengono avviati alle operazioni di recupero energetico ma consegnati a terze aziende autorizzate al recupero/smaltimento ai sensi della normativa vigente.

Altri rifiuti prodotti dall'azienda sono gestiti ai sensi dell'art. 183 c. 1 lettera bb) - deposito temporaneo - del D.Lgs. 152/2006 e vengono conferiti a terze Aziende autorizzate al recupero/smaltimento.

### **Quadro normativo**

Il Regolamento regionale n. 4/2006, all' art. 3 individua le attività soggette alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, in particolare il comma 1, lettera b) prevede la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia qualora queste provengano "dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte **le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi**, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione".

In base al citato articolo, le Aziende in oggetto risulterebbero, ad una prima analisi, soggette alle disposizioni regolamentari, tuttavia si rileva quanto segue.

1. Si ritiene che la *ratio* della norma sia quella di individuare con la lettera b) le imprese che tra le loro attività effettuano la gestione dei rifiuti **prodotti da terzi**, che si configura quindi come attività propria dell'Azienda (in questi casi, a seconda delle situazioni di possibile contaminazione delle superfici scolanti, è comunque possibile il ricorso all'art. 9 c. 4 o all'art. 13 del medesimo Regolamento regionale ). Diversamente ragionando, tutte le Aziende che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti all'esterno delle aree coperte in cui



avviene la produzione, risulterebbero soggette alle disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera b).

La stessa definizione: **“le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi”** dovrebbe rimandare alle attività in cui di deposito viene svolto come fase preliminare al recupero/smaltimento del rifiuto non già presso il luogo in cui lo stesso è stato prodotto, ma presso l'impianto di trattamento dei rifiuti.

Viceversa, le imprese che non rientrano nella categoria a) del medesimo art. 3 c.1, che producono rifiuti generati dalla loro attività specifica e che depositano tali rifiuti all'aperto, sono soggette al RR 4/2006 **solo** se nei rifiuti prodotti sono presenti le sostanze pericolose di cui alla lettera d) .

2. Le Aziende che effettuano la lavorazione del legno gestiscono i rifiuti prodotti alla pari di altre attività non soggette a regolamento regionale, ad esempio in relazione alla presenza di superfici scolanti di pertinenza inferiori a 2'000 mq e non possono ragionevolmente essere considerate luoghi in cui si svolgono le attività di “deposito di rifiuti, centro di raccolta e /o trasformazione degli stessi”.

Vale poi la pena evidenziare che, qualora l'azienda effettui esclusivamente il deposito temporaneo della polvere di legno, lo stesso non risulta soggetto ad alcuna autorizzazione ma solo alle prescrizioni che regolano tempi e quantitativi massimi del deposito stesso. Nel caso appena descritto l'Azienda, pur effettuando le stesse identiche operazioni ed eventualmente con una frequenza maggiore in relazione ai limiti previsti per il deposito temporaneo (da cui potrebbe risultare un maggior rischio di contaminazione delle superfici scolanti), NON svolge alcuna delle attività di cui alla lettera b) e conseguentemente non risulta soggetta alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006, fatto salvo il caso in cui venga effettuato il deposito, carico, scarico, travaso e movimentazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. I rifiuti “gestiti” dalle aziende in oggetto sono costituiti da trucioli e polvere di legno, eventualmente verniciati nonché da scarti di lavorazione.

Le operazioni di recupero energetico avvengono su rifiuti non pericolosi che sono movimentati automaticamente da specifiche attrezzature/impianti. Lo stoccaggio della polvere di legno avviene in silos/cassoni scarrabili a tenuta o altri contenitori a tenuta.

La possibilità di contaminazione delle superfici scoperte esterne e di conseguenza l'assoggettamento alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006, nel caso in oggetto risulta limitata alle operazioni di conferimento del rifiuto, cioè durante le operazioni di scarico dei silos e successiva rimozione dei cassoni e non ad alcuna operazione di “gestione” del rifiuto ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 effettuata dall'Azienda.

Nell'ipotesi di cui sopra, le superfici scolanti potrebbero essere interessate dalla presenza della polvere di legno, con conseguente possibilità di “contaminazione” delle acque meteoriche che dilavano tali superfici.

Tuttavia si ritiene che la perdita di rifiuto durante le operazioni di conferimento debba necessariamente rientrare nella casistica degli eventi accidentali e non in una sequenza di operazioni a carattere ordinario da cui possa derivare una sistematica e continuativa contaminazione delle superfici esterne.

Nel caso di perdite accidentali, dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia a secco delle superfici interessate, come previsto dall'art. 8 del regolamento regionale 4/2006.

## Conclusioni

Per quanto sopra, si ritiene che le aziende indicate in oggetto non siano da assoggettare al Regolamento Regionale 4/06.

EL/AM